

REGOLAMENTO (CE) N. 684/2001 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2001

che rettifica i regolamenti (CE) n. 1/2001, (CE) n. 7/2001, (CE) n. 18/2001, (CE) n. 30/2001, (CE) n. 37/2001, (CE) n. 39/2001, (CE) n. 79/2001, (CE) n. 83/2001, (CE) n. 95/2001, (CE) n. 107/2001 e (CE) n. 122/2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 1/2001 ⁽³⁾, (CE) n. 7/2001 ⁽⁴⁾, (CE) n. 18/2001 ⁽⁵⁾, (CE) n. 30/2001 ⁽⁶⁾, (CE) n. 37/2001 ⁽⁷⁾, (CE) n. 39/2001 ⁽⁸⁾, (CE) n. 79/2001 ⁽⁹⁾, (CE) n. 83/2001 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 95/2001 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 107/2001 ⁽¹²⁾ e (CE) n. 122/2001 ⁽¹³⁾, della Commissione, hanno fissato valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di pomodori originari di alcuni paesi terzi.
- (2) In seguito ad una verifica, si è constatato un errore nell'allegato di tali regolamenti, che vanno pertanto rettificati.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. Occorre pertanto ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono.
- (4) L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere richiesta dall'interessato per evitare

che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguenze sfavorevoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili ai pomodori originari di alcuni paesi terzi che figurano nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 1/2001, (CE) n. 7/2001, (CE) n. 18/2001, (CE) n. 30/2001, (CE) n. 37/2001, (CE) n. 39/2001, (CE) n. 79/2001, (CE) n. 83/2001, (CE) n. 95/2001, (CE) n. 107/2001 e (CE) n. 122/2001, sono sostituiti, per i codici dei paesi terzi specificati nella tabella riportata in allegato, dai valori forfettari all'importazione indicati nella stessa tabella.

Articolo 2

Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata l'imputazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i pomodori originari dei paesi terzi in questione immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 4 del 9.1.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 5 del 10.1.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 13 del 17.1.2001, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 17 del 19.1.2001, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 19 del 20.1.2001, pag. 5.

⁽¹³⁾ GU L 21 del 23.1.2001, pag. 5.